SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 207**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 124

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 526.

Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, riguardante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'art. 6 concernente l'individuazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni all'ambiente e da sottoporre a valutazione di impatto ambientale;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, riguardanti, rispettivamente, regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 449, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il quale prevede che la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale ed al ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente;

Visti gli articoli dal 3 al 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, i quali apportano modifiche alla legge 6 gennaio 1957, n. 6, ed alla legge 21 gennaio 1967, n. 613, le quali disciplinano le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visti i due decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 6 agosto 1991, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1991, i quali in attuazione delle disposizioni dell'art. 13 della citata legge 9 gennaio 1991, n. 9, riguardano, rispettivamente norme transitorie per garantire la continuità operativa nel settore petrolifero e approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione, ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 28 febbraio 1992, n. 220;

Sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993;

Vista la nota n. 4234/VIA/A.O.13.M. in data 2 giugno 1993, con la quale il direttore generale del Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente dichiara di condividere quasi tutte le osservazioni del Consiglio di Stato, specificando nel contempo i motivi per cui talune osservazioni non possono essere accolte;

Ritenuto di dover condividere quanto dichiarato nella predetta nota;

Visto l'art. 1, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi della finanza pubblica che prevedono il trasferimento al Ministero dell'ambiente delle funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino e dell'ispettorato centrale per le difesa del mare dello stesso Ministero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Permessi di prospezione

1. Il conferimento del permesso di prospezione di cui all'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Lo studio di impatto ambientale da allegare alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale deve essere redatto secondo lo schema di cui agli allegati II/*A* e II/*B* al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.

2. La pronuncia di compatibilità ambientale non occorre:

a) nel caso in cui il richiedente nell'istanza di permesso si impegni espressamente a non effettuare attività di prospezione all'interno delle aree di cui all'allegato I al presente regolamento, che fa parte integrante del regolamento stesso;

b) per istanze di permessi di prospezione i cui programmi di lavoro comprendano esclusivamente rilievi geologici in campagna, misure gravimetriche, magnetometriche, paleomagnetiche e sismometriche passive, prospezioni geochimiche, rilievi condotti con aerei o satelliti.

3. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione di cui al comma 2, il richiedente il permesso di prospezione deve trasmettere al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale il programma dei lavori e una adeguata cartografia, nonché gli altri elementi necessari per l'effettuazione della verifica medesima. Tale verifica è effettuata dalla commissione per la valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 2.

Permessi di ricerca

1. Prima del conferimento del permesso di ricerca di cui agli articoli 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il richiedente deve trasmettere al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale la seguente documentazione in triplice copia:

a) programma dei lavori;

b) rapporto ambientale redatto secondo gli allegati III/A e III/B al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.

2. Nel caso di permessi di ricerca ricadenti in terraferma il richiedente trasmette la documentazione di cui al comma 1 anche al Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettornici, archeologici, artistici e storici, e alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, il Ministero per i beni culturali e ambientali e la regione o provincia autonoma interessata, ove ritengano che i lavori in programma, considerate anche le operazioni di ripristino previste, siano in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente, indicano al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale le attività e le zone specifiche dell'area di ricerca che a loro avviso richiedono uno specifico studio di impatto ambientale.

4. Entro i successivi quarantacinque giorni nel caso in cui il Ministero dell'ambiente, tenuto conto delle eventuali indicazioni di cui al comma 3, ritenga che i lavori in programma siano in grado di produrre rilevanti modificazioni all'ambiente, comunicherà al richiedente e per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, la necessità di attivare la procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, precisando i tipi di attività previsti nel programma dei lavori e le zone dell'area di ricerca per i quali dovrà essere predisposto uno studio d'impatto ambientale secondo quanto indicato negli allegati III/C e III/D al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.

Art. 3.

Concessioni di coltivazione

1. Il conferimento della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale o nella piattaforma continentale di cui all'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Lo studio di impatto ambientale da allegare alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale deve essere redatto secondo gli schemi di cui agli allegati IV/A e IV/B al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.

Art. 4.

Proroghe di vigenza dei titoli e modifiche dei programmi di lavoro

1. Le disposizioni dell'art. 2 si applicano anche alle istanze di proroga di vigenza dei titoli ed alle istanze di modifica dei programmi dei lavori riguardanti permessi di ricerca, soltanto nel caso in cui tali istanze si riferiscono a permessi di ricerca rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel caso in cui comportano attività ed opere non considerate nell'ambito della pronuncia di compatibilità ambientale di cui al successivo art. 8.

2. Le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche alle istanze per la modifica significativa dei programmi di lavoro, riguardanti concessioni di coltivazione, soltanto nel caso in cui tali istanze siano presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e comportino la realizzazione di nuovi impianti fissi o di nuove strutture fisse.

3. La Direzione generale delle miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia di cui all'art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, trasmette al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale copia delle istanze di cui ai comma 1 e 2, corredata di una relazione tecnica, ai fini della verifica dell'applicabilità degli articoli 2 e 3 del presente regolamento. Il Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, sentita la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, comunica al richiedente ed all'U.N.M.I.G. le istanze per le quali dovrà essere attuata la procedura di compatibilità ambientale.

Art. 5.

Presentazione delle domande di pronuncia di compatibilità ambientale e della documentazione relativa

1. La domanda di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è presentata dal richiedente al Ministero

dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale con allegata la seguente documentazione in triplice copia:

a) programma dei lavori;

b) studio di impatto ambientale articolato secondo gli schemi indicati negli allegati II/*A* e II/*B*, III/*C* e III/*D*, IV/*A* e IV/*B* al presente regolamento, rispettivamente per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione;

c) descrizione tecnica dei mezzi, strutture e impianti di cui è prevista la realizzazione e/o l'impiego;

d) sintesi non tecnica con allegati grafici di agevole riproduzione;

e) una o più dichiarazioni giurate, di cui al comma 3 del presente articolo;

f) la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione secondo quanto disposto al successivo art. 6.

2. La documentazione di cui al comma 1 va presentata in duplice copia anche al Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici ed alla regione o provincia autonoma territorialmente interessata se la domanda di pronuncia riguarda un'istanza per il rilascio di un titolo minerario ricadente in terraferma.

3. L'esattezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nella documentazione di cui al comma 1, sono attestate da apposita dichiarazione giurata resa da professionisti iscritti agli albi professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che hanno firmato lo studio di impatto ambientale.

Art. 6.

Pubblicità

1. Il richiedente la pronuncia di compatibilità ambientale, deve depositare almeno una copia della documentazione di cui all'art. 5 presso il competente ufficio della regione o della provincia autonoma il cui territorio è interessato dalle attività previste nel programma dei lavori, ovvero presso la competente capitaneria di porto nel caso in cui tali attività interessino il mare territoriale o la piattaforma continentale.

2. Il richiedente deve inoltre provvedere alla pubblicazione dell'annuncio di cui all'art. 6, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul quotidiano più diffuso nella regione o nella provincia autonoma il cui territorio è interessato dalle attività previste nel programma dei lavori, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

3. Per quanto non diversamente disposto dai successivi commi, dovrà farsi riferimento per le modalità dell'annuncio a quanto previsto nella circolare del Ministero dell'ambiente in data 11 agosto 1989 «Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; modalità dell'annuncio su quotidiani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1989, e successive circolari integrative o di rettifica.

4. L'annuncio deve in ogni caso contenere: l'indicazione della natura del titolo minerario (permesso di prospezione, permesso di ricerca, concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi) in relazione al quale è stata richiesta la pronuncia di compatibilità ambientale; una sommaria descrizione del programma dei lavori; l'indicazione degli uffici regionali ovvero delle capitanerie di porto presso i quali il pubblico può consultare la documentazione presentata ai fini della valutazione dell'impatto ambientale.

5. Sono esclusi dalla pubblicità di cui ai precedenti comma i dati e le informazioni ai quali si applica la disciplina vigente in materia di tutela del segreto industriale, nonché quelli che rivestono carattere di riservatezza ai sensi degli articoli 39 e 71 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

6. I dati e le informazioni di cui al comma 5 devono essere trasmessi in plico separato alle amministrazioni di cui all'art. 5.

Art. 7.

Istruttoria tecnica
per il giudizio di compatibilità ambientale

1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il giudizio di compatibilità ambientale, la commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ove necessario, richiede i pareri di enti, amministrazioni pubbliche e di organi di ricerca tecnico-scientifica dello Stato. Ciascuna richiesta, in relazione allo stato di avanzamento dell'istruttoria, indica il termine ultimo per la trasmissione del parere, termine che comunque non può superare i sessanta giorni.

2. Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione presentata, il Ministro dell'ambiente provvede a richiedere, possibilmente in unica soluzione, le integrazioni necessarie.

3. L'istruttoria tecnica si conclude con parere motivato della commissione tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dalle attività di prospezione, ricerca o coltivazione, sul sistema ambientale, raffrontando la situazione preesistente con la situazione che potrebbe aversi a seguito dello svolgimento delle attività minerarie programmate. La commissione indentifica inoltre, se necessarie, le prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale delle attività minerarie programmate.

Art. 8.

Giudizio di compatibilità

1. Per le procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento, il giudizio di compatibilità è reso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, con atto definitivo che contestualmente considera le osservazioni, le proposte e le allegazioni presentate ai sensi del comma 9 del medesimo art. 6, esprimendosi sulle stesse singolarmente o per gruppi.

2. Ove tali procedure riguardino attività di prospezione, di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale o nella piattaforma continentale, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge 28 febbraio 1992, n. 220, e dell'art. 1, commi 8, 9, 10 ed 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell'ambiente provvede con proprio decreto.

Art. 9.

Accordo procedimentale

1. Al fine di accelerare le procedure per l'acquisizione dei concerti, intese, pareri, nulla osta previsti dalle norme vigenti in fase di conferimento di titoli minerari e successivi provvedimenti, in base anche alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni competenti ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 8 luglio 1986, n. 349, e 9 gennaio 1991, n. 9, possono sottoscrivere un accordo procedimentale.

2. Al fine di accelerare le procedure connesse all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 8 in connessione con le procedure riguardanti il rilascio di titoli minerari il Ministro dell'ambiente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per i beni culturali e ambientali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sottoscrivono un apposito accordo procedimentale.

3. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree naturali sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, ove consentite dai relativi regolamenti e misure di salvaguardia, possono formare oggetto di apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni o gli enti preposti alla gestione delle aree naturali medesime. Tali convenzioni devono tra l'altro assicurare il rispetto delle prescrizioni eventualmente stabilite nel giudizio di compatibilità di cui all'art. 8.

Art. 10.

Attività in zona esclusiva ENI

1. L'ENI, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è tenuto a presentare al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, U.N.M.I.G., con almeno novanta giorni di anticipo, un programma con cadenza biennale, per le attività di prospezione e ricerca che hanno luogo nelle zone di cui all'art. 2 della legge 10 febbraio 1953, n. 136. A tale programma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, in relazione alle attività previste.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'inizio delle attività di sviluppo e coltivazione nelle zone di cui all'art. 2 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, è subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 11.

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni degli articoli, 1, 2 e 3 si applicano alle istanze di permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione, presentate dopo la data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e la cui istruttoria non sia conclusa con parere del comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

RONCHEY, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1994
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 48

ALLEGATO I

1. Aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istituite o comunque perimetrate ai sensi della medesima legge.

2. Aree di importanza naturalistica perimetrate e sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6 della legge n. 394/1991 o in attuazione di atti e convenzioni internazionali.

3. Aree marine e terrestri soggette a vincolo archeologico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n 1089, ed aree soggette a vincolo paesistico puntuale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

4 Aree di ripopolamento e di tutela biologica di cui all'art. 15 della legge 14 luglio 1965, n 963.

ALLEGATO II/*A*

SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PER PERMESSO DI PROSPEZIONE IN TERRAFERMA DI CUI ALL'ART. 1.

1. Quadro di riferimento programmatico (non applicabile).

2. Quadro di riferimento progettuale:

2.1 finalità ed obiettivi del programma;

2.2 descrizione dei sistemi di rilevamento geofisico con particolare riguardo a:

2.2.1 tipologia della sorgente di onde elastiche;
2.2.2 tipologia degli stendimenti ed ubicazione;
2.2.3 tipologia degli eventuali pozzetti di scoppio;
2.2.4 mezzi utilizzati;
2.2.5 tecniche di ripristino di eventuali pozzetti di scoppio;
2.2.6 tecniche di ripristino dei passaggi dei mezzi di trasporto;
2.2.7 tempi di esecuzione;
2.2.8 normativa e standards di riferimento.

3. Quadro di riferimento ambientale:

3.1 aree interessate dal rilevamento;

3.2 individuazione di eventuali aree protette ed atti amministrativi corrispondenti;

3.3 situazione idrogeologica e caratteri degli eventuali fluidi superficiali di origine idrotermale, o comunque in pressione (nel caso di eventuali pozzetti di scoppio);

3.4 vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi;

3.5 bibliografia di riferimento.

4. Stima qualitativa e quantitativa degli impatti sulle differenti componenti ambientali:

4.1 sorgenti ad esplosivo;

4.2 sorgenti a massa vibrante;

4.3 sorgenti a massa battente;

4.4 stendimenti ed eventuali pozzetti;

4.5 trasporti e mezzi utilizzati,

4.6 ripristini territoriali;

4.7 programma complessivo;

4.8 alternative tra le diverse tecniche utilizzabili.

5. Scelta tra possibili alternative.

ALLEGATO II/*B*

SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PER PERMESSO DI PROSPEZIONE IN MARE DI CUI ALL'ART. 1.

1. Quadro di riferimento programmatico (non applicabile).

2. Quadro di riferimento progettuale:

2.1 finalità ed obiettivi del programma;

2.2 descrizione dei sistemi di rilevamento geofisico con particolare riguardo a:

2.2.1 tipologia delle navi utilizzate;
2.2.2 tipologia delle attrezzature di rilevamento;
2.2.3 tipologia della sorgente di onde elastiche;
2.2.4 tempi di esecuzione;
2.2.5 normativa e standards di riferimento.

3. Quadro di riferimento ambientale:

3.1 aree interessate dal rilevamento;

3.2 individuazione di eventuali aree protette ed atti amministrativi corrispondenti,

3.3 batimetria dell'area di prospezione,

3.4 vegetazione, flora, fauna marina ed ecosistemi,

3.5 bibliografia di riferimento.

4 Stima qualitativa e quantitativa degli impatti sulle differenti componenti ambientali:

4.1 sorgenti ad onde elastiche;

4 2 traffico dei mezzi navali;

4.3 programma complessivo,

4.4 alternative tra le diverse tecniche utilizzabili.

5. Scelta tra possibili alternative.

6. Studio ingegneristico per la sicurezza ambientale (nel caso sia prevista l'installazione di strutture in mare).

ALLEGATO III/*A*

SCHEMA CONTENUTO RAPPORTO AMBIENTALE PER PERMESSO DI RICERCA IN TERRAFERMA DI CUI ALL'ART. 2.

1. Finalità ed obiettivi del programma di ricerca.

2. Descrizione delle tecnologie di ricerca:

2.1 descrizione dei sistemi di rilevamento geofisico con particolare riguardo a:

2.1 1 tipologia della sorgente di onde elestiche;
2.1.2 tipologia degli stendimenti ed ubicazioni;
2.1.3 tipologia degli eventuali pozzetti di scoppio,
2.1.4 mezzi utilizzati;
2.1.5 tecniche di ripristino eventuali pozzetti di scoppio;
2.1.6 tecniche di ripristino dei passaggi dei mezzi di trasporto;
2.1.7 tempi di esecuzione;
2.1.8 normativa e standars di riferimento;

2.2 descrizione delle operazioni di perforazione, con particolare riguardo a:

2.2.1 tecniche di preparazione della postazione;
2.2 2 tecniche di perforazione e circolazione dei fluidi di perforazione;
2.2.3 tecniche di tubaggio e protezione delle falde idriche;
2.2.4 tecniche di prevenzione dei rischi ambientali,
2.2.5 misure di attenuazione di impatto ed eventuale monitoraggio;
2.2.6 stima della produzione di rifiuti, dell'emissione d'inquinanti chimici nell'atmosfera e della produzione di rumori e vibrazioni;
2.2.7 tecniche di trattamento e discarica dei reflui (compresi i detriti di perforazione);
2.2.8 chiusura mineraria od eventuale completamento, con programma di eventuale ripristino territoriale;
2.2.9 tempi di realizzazione della postazione, delle perforazione, di eventuali prove di produzione, del ripristino;
2.2.10 normativa e standars di riferimento.

3. Situazione ambientale:

3 1 piano paesistico regionale;

3.2 delimitazione delle aree interessate dalle operazioni, su carta in scala non inferiore a 1:100.000;

3.3 definizione dell'ambito territoriale e descrizione dei sistemi ambientali interessati dal programma, su carte tematiche in scala non inferiore a 1.50.000 con riferimento a:

3 3.1 utilizzo del suolo, regime vincolistico, aree naturali protette, zone sottoposte a regime di salvaguardia;

3 3.2 ambiente idrico.
caratterizzazione dei corsi d'acqua superficiali,

3.3.3 suolo e sottosuolo:
caratterizzazione geomorfologica,
caratterizzazione idrogeologica con indicazione delle falde idriche;

3.3.4 vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi;
3.3.5 paesaggio,

3.4 bibliografia di riferimento

ALLEGATO III/*B*

SCHEMA DEL CONTENUTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE PER PERMESSO DI RICERCA IN MARE DI CUI ALL'ART. 2

1. Finalità ed obiettivi del programma di ricerca.

2. Descrizione delle tecnologie di ricerca:

2.1 descrizione dei sistemi di rilevamento geofisico con particolare riguardo a.

2.1.1 tipologia delle navi utilizzate;
2.1.2 tipologia delle attrezzature di rilevamento;
2.1.3 tipologia della sorgente di onde elastiche;
2.1.4 tempi di esecuzione;
2.1.5 normativa e standards di riferimento;

2.2 descrizione delle operazioni di perforazione, con particolare riguardo a:

2.2.1 tecniche di perforazione e circolazione dei fluidi di perforazione;
2.2.2 tecniche di prevenzione rischi ambientali;
2.2.3 misure di attenuazione di impatto ed eventuale monitoraggio:
2.2.4 stima della produzione di rifiuti, delle emissioni di inquinanti chimici in atmosfera, della produzione di rumori e vibrazioni;
2.2 5 tecniche di trattamento e discarica dei reflui (compresi i detriti di perforazione);
2.2 6 chiusura mineraria od eventuale completamento, con programma di rimozione delle strutture;
2 2.7 tempi di realizzazione della messa in postazione, della perforazione, di eventuali prove di produzione, della rimozione delle strutture, dell'abbandono postazione;
2 2.8 normativa e standards di riferimento.

3. Situazione ambientale:

3.1 delimitazione delle aree interessate dalle operazioni, su carta idrografica in scala opportuna,

3.2 altre utilizzazioni dell'area, con particolare riguardo al regime vincolistico:

3.2.1 zone marine di tutela biologica (legge n. 963/65):
3.2.2 zone marine di ripopolamento (legge n. 41/82);
3.2.3 aree marine a parco (art. 31 della legge n. 979/82),
3.2.4 zone costiere facenti parte di aree naturali protette o soggette a misure di salvaguardia ai sensi della legge n 394/91;
3.2.5 aree archeologiche marine (legge n. 1089/39);

3.3 descrizione dei sistemi ambientali interessati dal programma, su carta idrografica in scala opportuna con riferimento a:

3.3.1 caratteristiche batimetriche e geomorfologiche dal fondo marino,
3.3 2 caratteristiche meteo-oceanografiche;
3.3.3 caratteristiche chimico-fisiche e biologiche caratteristiche della vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, con particolare riguardo al bentos;
3.3.4 eventuale caratterizzazione paesaggistica delle aree di costa, nel caso di permessi interessanti significativamente aree marine entro tre miglia dalla costa;

3 4 bibliografia di riferimento.

ALLEGATO III/*C*

SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PER PERMESSO DI RICERCA IN TERRAFERMA DI CUI ALL'ART. 2.

1. Quadro di riferimento programmatico:

1.1 piano energetico nazionale;
1.2 eventuali altri strumenti di programmazione e finanziamento (es. delibere CIPI);
1.3 piano paesistico regionale.

2. Quadro di riferimento progettuale:

2.1 finalità ed obiettivi del programma;

2.2 rilievi geofisici: si rinvia al punto 2.2 dell'allegato II/*A*;

2.3 descrizione delle operazioni di perforazione, con particolare riguardo a:

2.3.1 tecniche di preparazione della postazione;
2.3.2 tecniche di perforazione e circolazione dei fluidi di perforazione;
2.3.3 tecniche di tubaggio e protezione delle falde superficiali;
2.3.4 tecniche di prevenzione dei rischi ambientali;
2.3.5 misure di attenuazione di impatto ed eventuale monitoraggio:
2.3 6 stima della produzione di rifiuti, dell'emissione di inquinanti chimici nell'atmosfera, della produzione di rumori e vibrazioni;
2.3.7 tecniche di trattamento e discarica dei reflui;
2.3.8 chiusura mineraria od eventuale completamento, con programma di eventuale ripristino territoriale;
2.3.9 tempi di realizzazione della postazione, della perforazione, di eventuali prove di produzione, del ripristino;
2.3.10 normativa e standards di riferimento;

2.4 analisi dei rischi e piano d'emergenza

3 Quadro di riferimento ambientale:

3.1 delimitazione delle aree interessate dalle operazioni, su carta in scala non inferiore a 1:100.000;

3.2 definizione dell'ambito territoriale e descrizione dei sistemi ambientali interessati dal programma, su carte tematiche in scala non inferiore a 1:25.000, con riferimento a:

3.2 1 utilizzo del suolo, regime vincolistico, aree naturali protette o sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi della legge n. 394/1991;

3.2 2 ambiente idrico.
caratterizzazione dei corsi d'acqua superficiali;

3.2.3 suolo e sottosuolo:
caratterizzazione geomorfologica;
caratterizzazione geolitologica e geotecnica;
caratterizzazione idrogeologica con indicazione delle falde idriche;
rischi geologici: sismicità, esondazione, franosità, vulcanismo, idrotermalismo profondo;

3.2.4 vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi:
carta della vegetazione significativa;
lista della fauna, se significativa;

3.2.5 paesaggio;
3.2.6 salute pubblica;
3.2.7 rumore e vibrazioni.

3.3 bibliografia di riferimento.

4. Stima qualitativa e quantitativa degli impatti sulle differenti componenti ambientali:

4.1 rilievi geofisici: si rinvia al par. 4 dell'allegato II/*A*;

4.2 operazioni di perforazione:

4.2.1 postazione;

4.2.2 perforazione;

4.2.3 ripristino territoriale;

4.2.4 programma complessivo;

4.2.5 alternative tra le diverse tecniche utilizzabili.

5. Scelta tra possibili alternative.

ALLEGATO III/*D*

SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PER PERMESSO DI RICERCA IN MARE DI CUI ALL'ART. 2.

1. Quadro di riferimento programmatico:

1.1 piano energetico nazionale;

1.2 eventuali altri strumenti di programmazione e finanziamento (es.: delibere CIPI).

2. Quadro di riferimento progettuale:

2.1 finalità ed obiettivi del programma;

2.2 rilievi geofisici: si rinvia al punto 2.2 dell'allegato II/*B*;

2.3 descrizione delle operazioni di perforazione, con particolare riguardo a:

2.3.1 tecniche di perforazione e circolazione dei fluidi di perforazione,
2.3.2 tecniche di prevenzione rischi ambientali;
2.3.3 misure di attenuazione di impatto ed eventuale monitoraggio;
2.3.4 stima della produzione di rifiuti, della emissione di inquinanti chimici nell'atmosfera, della produzione di rumori e vibrazioni;
2.3.5 tecniche di trattamento e discarica dei reflui (compresi i detriti di perforazione);
2.3.6 chiusura mineraria od eventuale completamento, con programma di rimozione delle strutture;
2.3.7 tempi di realizzazione della messa in postazione, della perforazione, di eventuali prove di produzione, della rimozione delle strutture, dell'abbandono postazione;
2.3.8 normativa e standards di riferimento;

2.4 analisi dei rischi e piano d'emergenza.

3. Quadro di riferimento ambientale:

3.1 delimitazione delle aree interessate dalle operazioni, su carta idrografica in scala opportuna;

3.2 altre utilizzazioni dell'area, con particolare riguardo al regime vincolistico:

3.2.1 zone marine di tutela biologica (legge n. 963/65);
3.2.2 zone marine di ripopolamento (legge n. 41/82);
3.2.3 aree marine a parco (art. 31 della legge n. 979/82);
3.2.4 zone costiere facenti parte di aree naturali protette o soggette a misure di salvaguardia ai sensi della legge n. 394/91;
3.2.5 aree archeologiche marine (legge n. 989/39).

3.3 decrizione dei sistemi ambientali interessati dal programma, su carta idrografica in scala opportuna, con riferimento a:

3.3.1 caratteristiche batimetriche e geomorfologiche del fondo marino;
3.3.2 caratteristiche meteo-oceanografiche;
3.3.3 caratteristiche chimico-fisiche e biologiche, vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi con particolare riguardo al bentos;
3.3.4 eventuale caratterizzazione geomorfologica e paesaggistica delle aree di costa, nel caso di permessi interessanti significativamente aree marine entro tre miglia dalla costa.

3.4 bibliografia di riferimento.

4. Stima qualitativa e quantitativa degli impatti sulle differenti componenti ambientali:

4.1 rilievi geofisici: si rinvia al punto 4 dell'allegato II/*B*,

4.2 operazioni di perforazione.

4.2.1 messa in postazione della piattaforma;
4.2.2 perforazione;
4.2.3 emissioni e scarichi;
4.2.4 chiusura mineraria od eventuale completamento o rimozione delle strutture;
4.2.5 programma complessivo,
4.2.6 alternative tra le diverse tecniche utilizzabili.

5. Scelta tra possibili alternative

ALLEGATO IV/*A*

SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PER CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRAFERMA DI CUI ALL'ART. 3.

1. Quadro di riferimento programmatico.

1.1 piano energetico nazionale;

1.2 eventuali altri strumenti di programmazione e finanziamento (es delibere CIPI),

1.3 piani territoriali e strumenti urbanistici.

2. Quadro di riferimento progettuale:

2.1 finalità ed obiettivi del programma;

2.2 rilievi geofisici: si rinvia al punto 2.2 dell'allegato II/*A*,

2.3 operazioni di perforazione di pozzi: si rinvia al punto 2.3 dell'allegato III/*C*,

2.4 descrizione dei pozzi di produzione con particolare riguardo a:

2.4.1 completamento di produzione e misure di prevenzione dei rischi ambientali;
2.4.2 monitoraggio di testa pozzo;
2.4.3 postazione con eventuali attenuazioni di impatto e ripristini parziali;
2.4.4 programma di ripristino territoriale,
2.4.5 tempi di realizzazione;
2.4.6 normativa e standards di riferimento;

2.5 descrizione dei sistemi di trasporto

2.5.1 condotte o autotrasporto;
2.5.2 messa in opera ed area di rispetto;
2.5.3 programma ripristino territoriale,
2.5.4 tempi di realizzazione;
2.5.5 normativa e standards di riferimento;

2.6 descrizione della centrale gas o centro olio, con particolare riguardo a:

2.6.1 impianto di separazione,
2.6.2 impianto di trattamento,
2.6.3 stima della produzione di rifiuti, degli scarichi idrici, della emissione di inquinanti nell'atmosfera, della produzione di rumori e vibrazioni;
2.6.4 tempi di realizzazione della costruzione e di vita dell'opera;
2.6.5 programma di ripristino territoriale;
2.6.6 normativa e standards di riferimento;

2.7 analisi dei rischi e piani d'emergenza.

3. Quadro di riferimento ambientale (per le singole opere):

3.1 delimitazione delle aree interessate dalle opere,

3.2 definizione dell'ambito territoriale e descrizione dei sistemi ambientali interessati dal programma su carte tematiche in scala non inferiore a 1.25.000 con riferimento a:

3.2.1 utilizzo del suolo, regime vincolistico, aree naturali protette o sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi della legge n. 394/1991,

3.2 2 atmosfera:
caratterizzazione meteorologica,
valutazione del grado di inqunamento preesistente;

3.2.3 ambiente idrico
caratterizzazione dei corsi d'acqua superficiali prossimi alle postazioni dei pozzi e agli impianti,

3.2 4 suolo e sottosuolo:
caratterizzazione geomorfologica,
caratterizzazione pedologica dell'area di ogni postazione ed impianto,
caratterizzazione geolitologica e geotecnica,
caratterizzazione idrogeologica con indicazione delle falde idriche;
rischi geologici· sismicità (compresa la microsismicità e la sismicità indotta delle eventuali prove di pompaggio), esondazione, franosità, vulcanismo, idrotermalismo profondo;

3.2.5 vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi.
carta della vegetazione significativa;
lista della fauna, se significativa;

3.2.6 paesaggio;
3.2 7 salute pubblica,
3.2.8 rumore e vibrazioni;

3.3 bibliografia di riferimento

4. Stima qualitativa e quantitativa degli impatti sulle differenti componenti ambientali:

4.1 rilievi geofisici: si rinvia al punto 4 dell'allegato II/*A;*

4.2 pozzi in fase di perforazione: si rinvia al punto 4.2 dell'allegato III/*C,*

4 3 pozzi in fase di produzione:

4 4 sistema di trasporto;

4.5 centrale gas o centro olio;

4.6 ripristino territoriale;

4.7 progetto complessivo;

4.8 alternative di progetto e di ubicazione.

5. Scelta tra possibili alternative.

ALLEGATO IV/*B*

SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PER CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE DI CUI ALL'ART 3.

1. Quadro di riferimento programmatico:

1.1 piano energetico nazionale;

1.2 eventuali altri strumenti di programmazione e finanziamento (es. delibere CIPI);

2. Quadro di riferimento progettuale:

2 1 finalità ed obiettivi del programma;

2 2 rilievi geofisici. si rinvia al punto 2.2 dell'allegato II/*B,*

2.3 operazioni di perforazione di pozzi: si rinvia al punto 2.3 dell'allegato III/*D;*

2 4 descrizione delle operazioni di produzione con particolare riguardo a:

2.4 1 caratteristiche della piattaforma;
2.4 2 installazione della piattaforma;
2 4 3 completamento dei pozzi di produzione e misure di prevenzione dei rischi ambientali;
2 4.4 monitoraggio dei pozzi;
2.4.5 stima degli scarichi idrici, della produzione dei rifiuti, dell'emissione di inquinanti chimici nell'atmosfera, della produzione di rumori e vibrazioni;
2 4 6 impianti di trattamento;
2 4 7 chiusura mineraria e rimozione delle strutture;
2.4.8 tempi di realizzazione delle operazioni;
2.4.9 normativa e standards di riferimento;

2.5 descrizione dei sistemi di trasporto:

2.5.1 sistema di stoccaggio o condotte sottomarine;
2.5 2 messa in opera ed area di rispetto;
2.5 3 programma di ripristino territoriale;
2.5 4 tempi di realizzazione;
2 5 5 normativa e standards di riferimento;

2.6 descrizione della centrale gas o dell'eventuale centro olio in terraferma· si rinvia al punto 2.6 dell'allegato IV/*A;*

2.7 analisi dei rischi e piani d'emergenza.

3. Quadro di riferimento ambientale (per le singole opere):

3.1 delimitazione delle aree interessate dalle opere con indicazioni su carta idrografica in scala opportuna;

3.2 altre utilizzazioni dell'area, con riferimento al regime vincolistico:

3.2.1 zone marine di tutela biologica (legge n. 963/65);
3.2.2 zone marine di ripopolamento (legge n. 41/82);
3.2.3 aree marine a parco (art. 31 della legge n. 979/82),
3.2 4 zone costiere facenti parte di aree naturali protette o sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi della legge n. 394/91;
3.2.5 aree archeologiche marine (legge n. 1089/39);

3.3 descrizione dei sistemi ambientali interessati su carta idrografica in scala opportuna, con riferimento a:

3.3.1 caratteristiche batimetriche e geomorfologiche del fondo marino;
3.3.2 caratteristiche meteo-oceanografiche;
3.3.3 programmi di riconoscimento ambientale dell'area circostante la piattaforma in un raggio di 500 m;
3.3.4 vegetazione, flora, fauna, ecosistemi e rappresentazione cartografica delle biocenosi bentoniche;
3.3.5 eventuale caratterizzazione paesaggistica delle aree di costa, nel caso di concessioni interessanti significativamente aree marine entro tre miglia dalla costa;

3.4 bibliografia di riferimento.

4. Stima qualitativa e quantitativa degli impatti sulle differenti componenti ambientali:

4 1 rilievi geofisici: si rinvia al punto 4 dell'allegato II/*B,*

4.2 pozzi in fase di perforazione: si rinvia al punto 4.2 dell'allegato III/*D;*

4.3 pozzi in fase di produzione;

4.4 sistema di trasporto;

4 5 centrale gas in terraferma:

4.6 ripristino;

4.7 progetto complessivo;

4.8 alternative di progetto e di ubicazione.

5 Scelta tra possibili alternative

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale». Si trascrive il testo del relativo art. 6:

«Art. 6. — 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle dimissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma descritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto».

— Il testo dell'art 3 del D P.C M 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 3 (*Norme tecniche integrative*) — 1. Le norme tecniche integrative della disciplina di cui all'art. 2 del presente decreto, concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità di cui all'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in relazione a ciascuna categoria di opere, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti per materia e sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto».

— Gli articoli dal 3 al 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) sono i seguenti.

«Art. 3 (*Permesso di prospezione*) — 1. Il permesso di prospezione è accordato, previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate

2. Il permesso di prospezione è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.

3. Il permesso di prospezione è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.

4. La domanda di permesso di prospezione in mare deve essere corredata da opportuno studio ingegneristico circa la sicurezza ambientale della prospezione con riguardo ai possibili incidenti con effetti dannosi sull'ecosistema marino e le misure che il richiedente intende adottare per evitare tali rischi».

«Art. 4 (*Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione*) — 1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del golfo di Napoli, del golfo di Salerno e delle isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto».

«Art. 5 (*Permesso di ricerca e qualifiche dei richiedenti*). — 1. Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato, sentita la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata e previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.

2. Il permesso di ricerca è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi».

«Art. 6 (*Conferimento del permesso di ricerca, sue dimensioni e durata*). — 1. Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o la provincia

autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 100.000 ettari. Nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e di mare. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purché l'area complessiva dei permessi accordati in terraferma non risulti superiore ad un milione di ettari. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 26 e 69, ultimo capoverso, della legge 21 luglio 1967, n. 613

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora valuti che l'area richiesta non abbia dimensioni sufficienti e configurazione razionale in relazione alle finalità ottimali della ricerca, ha facoltà di non accordare il permesso di ricerca fino a quando non si renda possibile l'accorpamento dell'area stessa con aree finitime.

4. La durata del permesso è di sei anni.

5. Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso

6. Al titolare del permesso può essere accordata un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva del permesso, siano ancora in corso lavori di perforazione o prove di produzione per motivi non imputabili a sua inerzia, negligenza o imperizia. La proroga è accordata per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Con il decreto di proroga è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.

7. Al titolare del permesso che sia stato dichiarato decaduto o che abbia rinunciato volontariamente al permesso prima di aver assolto agli impegni di lavoro sottoscritti non può essere accordato un nuovo permesso per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso precedente.

8. Il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso, da stabilirsi nel permesso stesso, non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del permesso per le indagini geologiche e a quarantotto mesi dall'inizio delle stesse, per le perforazioni.

9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può prorogare i termini di cui al comma 8, su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non aver potuto rispettare i termini stessi per motivi tecnici o di altra natura, comunque a lui non imputabili, per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque non superiore ad un anno per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio delle perforazioni.

10. Qualora nel corso del permesso di ricerca le amministrazioni competenti impongano al titolare del permesso particolari adempimenti che comportino la sospensione dell'attività di ricerca, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre con decreto, su istanza del titolare stesso, che il decorso temporale del permesso, ai soli fini del computo della durata dello stesso, resti sospeso per il tempo strettamente necessario per ottemperare agli adempimenti stessi. Correlativamente, per lo stesso periodo, sarà sospeso il relativo canone.

11. Ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico monumentale, il permesso di ricerca può essere revocato, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241

12. Le norme di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Sono sospesi i permessi di ricerca nelle zone dichiarate parco nazionale o riserva marina».

«Art. 7 (*Rinvenimento di altre risorse naturali*). — 1. Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'art. 9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e all'art. 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti:

a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi;

b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera *a)*, che per la loro natura o per l'entità del giacimento presentino un evidente interesse economico.

2. Ove i titolari di permessi di ricerca non adempiano a tutti gli obblighi di cui al comma 1, i permessi di ricerca sono revocati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ove il rinvenimento di risorse naturali dia luogo all'assegnazione di un titolo di sfruttamento minerario per tali sostanze a persona diversa dal titolare di permesso di ricerca che le ha rinvenute, questi ha diritto a ricevere dal nuovo titolare un indennizzo che, salvo accordo tra le parti, sarà determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di criteri che tengano conto, nei limiti eventualmente posti da criteri di economicità delle risorse stesse, degli oneri sostenuti per il rinvenimento».

«Art. 8 (*Programma unitario di lavoro*). — 1. L'autorità amministrativa competente può autorizzare, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di più permessi quando il particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e l'omogeneità degli obiettivi rendano più razionale la ricerca su base unificata.

2. L'autorizzazione a realizzare i programmi unitari di lavoro rende privi di effetto gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente dai singoli titolari relativamente ai rispettivi permessi e può comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa.

3. La mancata esecuzione, totale o parziale, del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso si riferisce.

4. La riduzione obbligatoria può essere operata, previo accordo degli interessati, su qualsiasi porzione delle areee cui si riferisce il programma unitario».

«Art. 9 (*Concessione di coltivazione. Disposizioni generali*). — 1. Al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

2. Alle concessioni di coltivazione si applica il comma 11 dell'art. 6.

3. L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

4. Su richiesta dei titolari dei permessi, può essere accordata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o più permessi adiacenti quando ciò corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione può estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario

5. All'istanza di concessione deve essere allegato il programma di sviluppo del giacimento.

6 Le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613, in materia di contitolarità si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili.

7. Le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 27 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applicano anche alle concessioni di coltivazione accordate in terraferma.

8. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi i due terzi del periodo di durata della concessione di coltivazione, al concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista dall'art. 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o più proroghe di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe.

9. Il terzo comma dell'art. 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dai seguenti:

"Ove vengano offerti all'ENI idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate mediante trattativa diretta fra le parti.

Nella determinazione delle condizioni di vendita le parti dovranno tener conto del prezzo del gas di importazione, della qualità del gas, delle condizioni di fornitura, di un'adeguata remunerazione degli investimenti complessivi dei produttori e dei costi di esercizio da questi sostenuti, nonché delle eventuali infrastrutture di trasporto necessarie per l'allacciamento, se a carico dell'acquirente.

In caso di mancato accordo fra le parti, le condizioni di vendita saranno definite dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) sentite le parti".

10. Nei casi di contitolarità della concessione di coltivazione si applica l'art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221».

«Art. 10 *(Nuove tecnologie)*. — 1. Qualora, a causa di difficoltà di ordine tecnico o di ubicazione, lo sviluppo o la coltivazione di un giacimento richiedano l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale, l'attuazione prolungata di particolari prove o l'effettuazione di studi di fattibilità di rilevante impegno, può essere presentato dall'interessato, in luogo del prescritto programma di sviluppo, un programma provvisorio in cui siano indicati gli studi e le sperimentazioni necessarie, nonché il tempo necessario alla loro realizzazione.

2. L'esecuzione del programma provvisorio di cui al comma 1, con la fissazione del relativo periodo di realizzazione, è autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.

3. Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma 2, l'interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza, il programma definitivo di sviluppo e di coltivazione nelle forme prescritte».

«Art. 11 *(Innovazione tecnologica nelle attività di ricerca mineraria e coltivazione)*. — 1. I progetti concernenti lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nei metodi di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, con particolare riferimento all'incremento della produzione e del recupero degli stessi idrocarburi e al contenimento dell'impatto ambientale, per gli anni 1991, 1992 e 1993, possono essere ammessi in via prioritaria alle agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni».

«Art. 12 *(Vettoriamento del gas naturale)*. — 1. Le società proprietarie di metanodotti provvederanno al vettoriamento nel territorio nazionale di gas naturale prodotto in Italia ed utilizzato in stabilimenti delle società produttrici, delle società controllate, delle società controllanti, o di società sottoposte al controllo di queste ultime, o per forniture all'Enel o alle imprese di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che esercitano le attività di cui all'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Le società controllate sono quelle individuate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile.

2. Il gas da vettoriare dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere adeguate caratteristiche di trasportabilità e di contenuto di sostanze nocive. Il vettoriamento sarà effettuato compatibilmente con le capacità di trasporto, i programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di trasporto.

3. Le condizioni e il corrispettivo per il servizio di vettoriamento saranno concordati tra le parti tenendo conto di un'adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas per la determinazione dei compensi di vettoriamento e dei conseguenti livelli, nonché dell'andamento del mercato dell'energia In caso di mancato accordo tra le parti, le condizioni e il corrispettivo saranno stabiliti dal CIP, sentite le parti».

«Art. 13 *(Normativa di raccordo e disciplinari-tipo)*. — 1 Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianatoda emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, sono determinate le norme transitorie destinate a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero e approvati nuovi disciplinari-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di cui al presente capo»

«Art. 14 *(Norme abrogate)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme·

a) articoli 2, commi primo e secondo; 3, commi primo e secondo, 6; 7 e 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni;

b) articoli 9; 16, primo comma, 17, terzo comma, 19, primo, quinto e sesto comma; 20, primo, secondo e quinto comma; 21, primo e secondo comma; 27, primo, secondo e settimo comma; e 55, secondo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni».

— Il testo dell'intero art. 1, della legge 28 febbraio 1992, n 220 (Interventi per la difesa del mare), è il seguente:

«Art. 1 *(Valutazione dell'impatto sull'ambiente marino e costiero)*. — 1. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre agli interventi già individuati ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dei successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) la costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;

b) lo sfruttamento minerario della piattaforma continentale,

c) la realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui alla lettera *a)*;

d) la realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui alla lettera *a)*.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono individuate eventuali altre attività e opere in ambiente marino e costiero da sottoporre alla procedura di cui al citato art. 6, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge n. 349 del 1986 e ai successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Nelle procedure di cui ai commi 1 e 2, il concerto previsto dal citato art. 6 della legge n. 349 del 1986 si attua tra il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della marina mercantile».

— Il testo dell'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, citata nelle premesse, è il seguente:

«Art 11. — Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente è il comitato scientifico.

2. Il comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:

a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e le foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione,

c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali,

d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei lincei.

3. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.

4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. Il comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente.

6 Il comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero.

7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo art. 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette».

— Il testo dell'art 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art 74 del D Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente.

«Art 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4 I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Per il testo dei commi 10 e 11 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si veda in nota all'art. 8.

Note all'art. 1:

— L'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è riportato in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), è il seguente: «5. Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1936, n 349, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale competente, composta da venti membri. Il relativo onere è valutato in lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri di selezione, per lo *status* giuridico e per compensi dei membri della commissione si applicano le norme di cui all'art. 3 e all'art 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878».

Note all'art. 2.

— Gli articoli 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono riportati nelle note alle premesse.

— L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è riportato in nota alle premesse.

Nota all'art. 3

— L'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi), è il seguente:

«Art. 41. — È istituito presso il Ministero dell'industria e commercio il comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia così composto:

1) di in presidente;

2) del direttore generale delle miniere;

3) di due membri del Consiglio superiore delle miniere estranei all'Amministrazione;

4) di un avvocato dello Stato;

5) del direttore del Servizio geologico e geofisico d'Italia;

6) del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;

7) del direttore del Servizio chimico presso il Ministero dell'industria e del commercio;

8) di un funzionario del Ministero delle finanze;

9) di un funzionario del Ministero del tesoro;

10) di un titolare di cattedra di geologia;

11) di due esperti.

Il presidente del comitato tecnico per gli idrocarburi è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'industria e per il commercio.

I membri di cui ai numeri 3), 4), 8), 9), 10) e 11) sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio può per singoli problemi chiamare a far parte del Comitato anche altri esperti in numero non superiore a due.

Le funzioni di segreteria presso il suddetto comitato sono esercitate da un funzionario amministrativo della Direzione generale delle miniere.

Il comitato dura in carica tre anni.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le indennità spettanti al presidente ed ai membri del comitato».

Nota all'art. 5:

— L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è riportato in nota alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si veda in nota alle premesse.

— Il testo degli articoli 39 e 71 della legge 21 luglio 1967, n. 613 (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi), è il seguente:

«Art. 39. — I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti all'amministrazione dai titolari dei permessi e concessioni e che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entità delle riserve, non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto degli interessati.

I dati e le notizie di cui sopra, relativi a permessi o concessioni revocati, scaduti o rinunciati, o concernenti aree restituite in base agli articoli 24, 25 e 36, possono essere resi pubblici dall'amministrazione soltanto dopo due anni dalla cessazione dei rispettivi titoli.

L'amministrazione ha peraltro facoltà, in ogni caso, di utilizzare tutti gli elementi comunque in suo possesso per la pubblicazione dei risultati di carattere generale o regionale derivanti dalla elaborazione collettiva degli elementi medesimi.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto riguarda la divulgazione dei dati statistici.

Nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi sono pubblicati anche gli atti indicati nel secondo comma dell'art. 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e relativi alla materia regolata dalla presente legge».

«Art. 71. — Le disposizioni contenute nell'art. 39 della presente legge si applicano anche per la divulgazione dei dati e delle notizie relative all'attività di prospezione, ricerca e coltivazione svolte nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6».

Nota all'art. 7

— Il testo dell'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è riportato in nota all'art. 1.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo del comma 3 dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220, si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 1, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:

«8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

9. È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.

10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993».

Note all'art 9

— La legge 7 agosto 1990, n 241, reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— La legge 11 gennaio 1957, n 6, reca norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

— Per la legge 21 luglio 1967, n. 613, si veda in nota all'art 6

— Per le leggi 8 luglio 1986, n 349, e 9 gennaio 1991, n 9, si veda in nota alle premesse.

— Il testo degli articoli 2 e 6 della legge 6 dicembre 1991, n 394 (Legge quadro sulle aree protette) è il seguente:

«Art. 2 *(Classificazione delle aree naturali protette).* — 1 I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3 Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

6 La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse.

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione»

«Art. 6 *(Misure di salvaguardia)*. — 1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa Resta fermo quanto previsto dall'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n 59

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'art 7.

3 Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'art 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4 Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n 349 La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

Nota all'art. 10

— Il testo dell'art 2 della legge 10 febbraio 1953, n. 136 (Istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi), è il seguente:

«Art. 2 — L'Ente nazionale idrocarburi ha l'esclusiva nelle zone delimitate nella tabella *A* ed annessa cartina, allegate alla presente legge:

1) della ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi; fanno eccezione i territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati e profondità non superiore a 1200 metri,

2) della costruzione e dell'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali.

L'Ente può altresì svolgere attività di lavorazione, trasformazione, utilizzazione e commercio di idrocarburi e dei vapori naturali in conformità delle leggi vigenti.

I diritti di esclusiva accordati dai comuni ad imprese di produzione e distribuzione di gas, anche se municipalizzate, non impediscono la costruzione, da parte dell'Ente, di condotte per il trasporto e per la distribuzione di gas naturali attraverso il territorio dei singoli comuni, e la distribuzione negli stessi territori del gas per uso industriale e per riscaldamento.

Nessuna indennità o compenso è dovuto ai concessionari ed ai comuni».

Nota all'art. 11:

— La legge 9 gennaio 1991, n. 9 (per il titolo si veda in nota alle premesse), è entrata in vigore il 31 gennaio 1991.

94G0567

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 agosto 1994.

Modalità di riscossione e versamento, tramite delega agli uffici postali, dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, con il quale si stabilisce, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e del Ministro del tesoro sono regolate le modalità di riscossione e versamento all'erario delle oblazioni previste dal predetto decreto-legge per la definizione delle violazioni edilizie;

Visto l'art. 1, comma 7, del predetto decreto-legge n. 468, che prevede il versamento a conguaglio in misura tripla della somma residua eventualmente dovuta risultante dalla domanda di sanatoria già presentata ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Visto il decreto ministeriale del 16 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 1985;

Decreta:

Art. 1.

1. Il versamento all'erario dell'oblazione prevista dall'art. 1, commi 6 e 7, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, va eseguito mediante delega irrevocabile all'Ente poste italiane utilizzando l'apposito bollettino di conto

corrente di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1985, predisposto per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale e denominato: mod. ch 8-*quater* «Oblazione abusivismo edilizio»; la data di conferimento della delega è quella risultante dal timbro postale.

2. Il versamento dell'oblazione di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 468 può essere effettuato con rateizzazione del 30 per cento entro il 31 ottobre 1994 e della restante quota del 70 per cento entro il 30 aprile 1995 ovvero in unica soluzione; il pagamento dell'eventuale integrazione dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non interamente corrisposta, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 468, va effettuato, in unica soluzione, entro il 31 ottobre 1994. Sul retro del bollettino, nello spazio riservato alla causale, oltre all'indicazione del versamento in unica soluzione o rateale va indicato il comune ove è ubicato l'immobile.

3. L'attestazione di pagamento relativa alla prima od unica rata è allegata alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria da presentare dal soggetto richiedente al comune ove è ubicato l'immobile entro la data del 31 ottobre 1994.

4. Per ciascuna domanda presentata va effettuato un separato versamento.

Art. 2.

1. La corresponsione delle oblazioni per la definizione delle violazioni edilizie di cui all'art. 1 del presente decreto viene effettuata mediante versamento in conto corrente postale presso un ufficio postale. Le relative tasse postali sono a carico del versante.

2. Il versamento è eseguito a favore di apposito conto corrente di servizio intestato all'Ente poste italiane ed aperto presso il Centro compartimentale servizi bancoposta per il Lazio per la raccolta dei versamenti eseguiti su tutto il territorio nazionale.

3. Non è consentito effettuare il pagamento dell'imposta di cui all'art. 1 a mezzo postagiro.

Art. 3.

1. Il versamento delle somme riscosse a titolo di oblazione per la definizione delle violazioni edilizie di cui all'art. 1, è effettuato dall'Ente poste italiane direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma utilizzando la regolare distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro mod. 124 T.

2. All'atto del versamento la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma rilascia all'Ente poste italiane ai sensi dell'art. 282 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, la quietanza relativa all'avvenuto versamento, mentre trasmette l'estratto della stessa alla coesistente ragioneria provinciale dello Stato.

3. I versamenti di cui al comma 1 vanno eseguiti il giorno successivo a quello di accreditamento delle somme sul conto corrente di servizio di cui al precedente art. 2.

4. L'operazione di versamento va effettuata mediante postagiro a debito del conto di servizio citato nel precedente art. 2 ed a credito del conto corrente intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

5. A ciascun versamento va unita la relativa distinta mod. 124 T contenente l'indicazione del capo VIII, cap. 3307 di entrata, non articolato, e recante il preventivo «visto» della competente ragioneria provinciale dello Stato.

Art. 4.

1. L'Ente poste italiane deve fornire al Centro informativo del Dipartimento delle entrate tutte le informazioni necessarie relative a ciascuna delega accettata e ai riversamenti effettuati presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. Il Centro informativo del Dipartimento delle entrate provvede ad inviare i citati dati al Ministero dei lavori pubblici.

2. Le modalità della fornitura delle predette informazioni ed il relativo costo da rimborsare all'Ente poste italiane saranno determinati con successiva apposita convenzione da stipularsi tra lo stesso Ente e il Ministero delle finanze.

3. Con successivo decreto saranno stabilite le modalità per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni di riscossione e versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 1994

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dei lavori pubblici
RADICE

Il Ministro del tesoro
DINI

94A5772

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 giugno 1994.

Approvazione del piano di riparto dei fondi relativi all'anno 1994 tra le regioni, le province autonome e il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge n. 491/1993 che prevede che la quota di risorse finanziarie destinata alle azioni di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non possa essere superiore al limite del 20% del complessivo stanziamento;

Vista la legge n. 538 del 24 dicembre 1993 (finanziaria 1994) ed in particolare la tabella *D* la quale prevede, per gli interventi programmati in agricoltura, per il 1994 il rifinanziamento della legge n. 752/1986 per un importo pari a lire 1.030 miliardi;

Vista la propria deliberazione del 30 novembre 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1994, con la quale è stato approvato il piano di riparto per l'anno 1994 tra le regioni, le province autonome ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali della somma di lire 1.085 miliardi quali residui relativi all'anno 1992 differiti per effetto delle leggi finanziarie n. 415/1991 e n. 500/1992;

Considerato che la somma di lire 8 miliardi, accantonata con propria delibera 30 novembre 1993 in relazione a quanto poi previsto dall'art. 33, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993 (esenzioni fiscali sull'alcool elitico denaturato), risulta sufficiente anche in relazione alla proroga al 31 marzo 1994 dei predetti interventi, disposta da ultimo con l'art. 37 del decreto-legge n. 257/1994, e che non si rende pertanto necessario accantonare per lo scopo ulteriori somme;

Visto l'art. 60 del decreto-legge n. 257 del 29 aprile 1994 che riduce per il 1994 di lire 2 miliardi lo stanziamento, iscritto al cap. 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro «Fondo da ripartire per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale»;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38 «Norme urgenti in materia di finanza locale ...» che all'art. 20, comma 1, lettera *b)*, ha stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3 e dell'art. 6 della legge n. 752/1986;

Vista la nota n. 51296 del 18 marzo 1994 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha trasmesso la proposta di riparto di lire 1.030 miliardi tra le regioni, le province autonome ed in Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo n. 418 del 16 dicembre 1989, ed in particolare l'art. 3, il quale conferisce alla suddetta Conferenza Stato-regioni le attribuzioni della soppressa commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Considerato che sulla proposta il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 752/1986 ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa;

Considerato altresì che sulla succitata proposta ha espresso il proprio parere in data 14 aprile 1994 la Conferenza Stato-regioni;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

1. È approvato il piano di riparto tra le regioni, le province autonome ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui alle premesse per l'importo di lire 1.030 miliardi recati dalla legge finanziaria che rifinanzia la legge n. 752/1986 per l'anno 1994.

2. Il suddetto importo di lire 1.030 miliardi, ridotto di lire 2 miliardi dal decreto-legge n. 257/1994 citato nelle premesse, è così ripartito:

la somma destinata al finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 752/1986, determinata in lire 724 miliardi è attribuita così come indicato nell'allegato *A*;

le somme destinate all'attuazione delle azioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge n. 752/1986, determinate in lire 204 miliardi sono attribuite così come indicato negli allegati *B*/1 e *B*/2;

la somma destinata all'attuazione del piano forestale nazionale di cui all'art. 6 della legge n. 752/1986, determinata in lire 100 miliardi è attribuita così come indicato nell'allegato *C*.

3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero del tesoro ed il Ministero del bilancio e della programmazione economica, provvede a verificare lo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 752/1986, e trasmette al CIPE i risultati della verifica.

4. Gli allegati sopra indicati costituiscono parte integrante della presente delibera.

Roma, 2 giugno 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti l'11 agosto 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 209

ALLEGATO *A*

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER LE AZIONI PREVISTE DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 752/1986.

(milioni di lire)

REGIONI	1	2	3	4
	Art 3 coefficiente di riparto	Riparto 752/1986	Destinazione regionale fondi prove sementi (*)	Totale riparto 4 = 2+3
Piemonte	5,484	39.632		39.632
Liguria	1,915	13.840	75	13 915
Lombardia	5,821	42.068	210	42.278
Veneto	6,014	43.463	145	43.608
Emilia-Romagna	7,748	55.994	380	56.374
Toscana	5,761	41.634		41.634
Umbria	2,708	19.570		19.570
Marche	3,414	24.673	120	24.793
Lazio	7,417	53.602	380	53.982
Abruzzo	6,335	45.782		45.782
Molise	3,678	26.581		26.581
Campania	13,606	98.329		98.329
Puglia	13,742	99.312		99 312
Basilicata	6,801	49.150		49 150
Calabria	9,556	69.060		69.060
Totale	100,000	722.690	1.310	724 000

ALLEGATO *B*/1

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 419/1993 (ex art. 4, comma 2, della legge n. 752/1986).

LETTERA *a)*

Ricerca e sperimentazione agraria, anche in riferimento a nuove tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia dell'ambiente· valorizzazione dei risultati conseguiti.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 23,550 miliardi

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni·

1) programmi finalizzati di ricerca e sperimentazione agraria, promossi dal Ministero e realizzati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria o dall'Ente che deriverà dalla loro riforma, dagli istituti universitari o altri organismi specializzati.

È accordata priorità: ai programmi di sviluppo delle biotecnologie, ai programmi diretti alla valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli, e agroalimentari, ai programmi di messa a punto di nuove varietà e tecnologie di produzione che riducano l'impiego di mezzi chimici e l'impatto negativo sull'ambiente, ai programmi di ulteriore sviluppo delle conoscenze in materia di lotta integrata, ai programmi di orientamento della produzione verso la nuova domanda di mercato inclusa quella per utilizzazione non alimentare ed energetica dei prodotti agricoli nonché quella connessa alle produzioni alternative; ai programmi di miglioramento e ristrutturazione di sistemi produttivi negli ambienti marginali, anche attraverso l'integrazione agroturistica; valutazione dei risultati conseguiti dagli istituti e dai ricercatori sulla base dei criteri internazionali riconosciuti;

2) adeguamento e potenziamento delle strutture e delle attrezzature tecnico-scientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Completamento della formazione scientifica di giovani laureati e diplomati attraverso il conferimento da parte degli istituti di cui sopra e con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura, di borse di studio sino ad un massimo di 100 per anno e della durata di due anni estendibile a tre. Effettuazione di stages all'estero per l'aggiornamento professionale e scientifico dei ricercatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria;

3) programmi particolari con le finalità e le priorità di cui al punto 1) da attuare con istituti universitari o altri organismi specializzati promossi e finalizzati dal Ministero,

4) programmi indirizzati alla valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria ed economica, da realizzare anche a cura degli istituti ed organismi di cui al punto 3) anche nell'ambito di piani specifici coordinati con le regioni;

5) ricerche, studi e indagini specie nel campo tecnologico ed in quello dell'economia agraria, nonché ricerche sperimentali ed iniziative di sperimentazione applicata ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola; divulgazione dei risultati. Analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole e relativa certificazione tecnica.

LETTERA *b)*

Miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta all'ipofecondità: interventi di sostegno per particolari produzioni anche attraverso incentivi di orientamento. provvidenze straordinarie per situazioni di crisi.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 52 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni.

1) controllo della produzione animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, da attuare con finanziamenti erogati anche tramite le regioni, per la quota destinata alle attività svolte dalle associazioni provinciali allevatori, realizzazione e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di orientamento e di supporto all'attività di miglioramento genetico, con riferimento alle esigenze di salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione;

2) iniziative di supporto all'attività delle regioni, eventualmente da realizzare anche attraverso cofinanziamento, in materia di servizi integrati di assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico, con particolare riferimento alla lotta all'ipofecondità del bestiame, miglioramento della qualità del latte e azioni complementari in tema di sanità animale, nonché anche con riferimento a quanto previsto dal regolamento di applicazione della legge n 30/1991 sulla disciplina della riproduzione animale,

3) iniziative dirette al potenziamento delle attività e delle strutture connesse alla produzione, distribuzione, controllo e certificazione anche varietale del materiale di moltiplicazione delle specie vegetali da realizzare anche per mezzo di apposite erogazioni all'E.N.S.E.,

4) attività della rete nazionale di monitoraggio dei residui dei fitofarmaci.

LETTERA *d)*

Riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli anche attraverso le funzioni assegnate dai regolamenti comunitari alle associazioni dei produttori e loro unioni.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 3,2 miliardi.

Con esclusione di interventi riferiti ad unità di prodotto e delle spese per pubblicità sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agro-alimentari individuati soprattutto con denominazione di origine, con indicazione geografica o con attestazione di specificità, anche attraverso iniziative agrituristiche; iniziative dirette a consolidare ed estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine e a sostenere l'attività degli organismi che sono preposti alla loro gestione;

2) sostengo e valorizzazione dell'attività dei comitati nazionali per la tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di qualità;

3) salvaguardia dell'immagine e tutela, anche legale, in campo internazionale, della produzione agro-alimentare nazionale e denominazione di origine e tipica,

4) attività sia nazionali che internazionali del Comitato del Codex Alimentarius.

LETTERA *e)*

Prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni relativamente ai prodotti agricoli ed a quelli di uso agricolo

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 1,5 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) potenziamento delle strutture degli uffici centrali e periferici dell'ispettorato centrale repressione frodi, acquisizione di attrezzature scientifiche da destinare ai laboratori dell'ispettorato centrale ed a quelli degli istituti incaricati delle analisi di revisione,

2) sviluppo delle attività ispettive di vigilanza esterna e di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi, da conseguire soprattutto in base a programmi sistematici di interventi più assidui e localizzati sul territorio nazionale. Programmi di attività di controllo a cura della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri;

3) progammi da attuare con istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituti universitari ed altri istituti pubblici qualificati, per l'acquisizione di elementi utili alla conoscenza della dinamica delle frodi nei vari comparti merceologici e per la messa a punto di nuovi metodi di rilevazione analitica delle frodi e delle sofisticazioni, nonché per la creazione di modelli analitici sulla composizione degli alimenti ai fini di controllo della qualità.

LETTERA *f)*

Promozione commerciale sul mercato interno e su quelli esteri incluse le vendite promozionali orientamento dei consumi ed educazione alimentare.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 7 miliardi.

Con l'osservanza di quanto disposto dalla Regolamentazione comunitaria degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CEE esclusi i prodotti della pesca (87 C. 302/06), sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) campagne di promozione commerciale sul mercato interno da attuare anche attraverso convenzioni con gli organismi nazionali di settore, dirette in particolare alla valorizzazione delle produzioni di qualità;

2) campagne per la promozione commerciale sui mercati esteri da attuare con l'I.C.E. o con organismi specializzati nazionali o internazionali e campagne per la diffusione del «made in Italy»;

3) iniziative dirette all'informazione dei consumatori ed allo orientamento dei consumi e campagne di educazione alimentare, da realizzare anche attraverso organismi specializzati.

LETTERA *g)*

Sviluppo dell'informazione in agricoltura potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 69,5 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni.

1) programmi di acquisizione, elaborazione e comunicazione, anche a cura di organismi specializzati e con l'uso delle moderne strumentazioni e tecnologie delle informazioni interessanti le attività agricole; iniziative per la realizzazione o il potenziamento dei sistemi di informazione fattuale , bibliografica, di modelli matematici e statistici e dei tradizionali sistemi di trasferimento (convegni, seminari, pubblicazioni specializzate);

2) realizzazione delle attività previste dall'accordo di programma triennale sottoscritto tra il Ministero e l'Istituto per la ricerca e l'informazione di mercato (ISMEA);

3) realizzazione anche in cofinanziamento con le regioni delle attività previste dallo schema di programma nazionale coordinato per i servizi di sviluppo agricolo con particolare riferimento all'aggiornamento dei divulgatori agricoli e dei tecnici agricoli da realizzare in via prioritaria attraverso centri interregionali di formazione dei divulgatori agricoli;

4) realizzazione di progetti di informatica e telematica da parte di organismi specializzati per lo sviluppo dell'informazione in agricoltura ed in armonia con le esigenze del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.) nonché miglioramento delle statistiche agrarie mediante tecnologie avanzate soprattutto attraverso l'uso del telerilevamento, in collaborazione con regioni, ISTAT e CEE;

5) funzionamento del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.) ed attuazione delle azioni previste dalla convenzione sottoscritta tra il Ministero e la società «Agrisiel»;

6) attività relativa allo sviluppo del S.I.A.N. e divulgazione ed utilizzazione delle banche dati del sistema medesimo.

ALLEGATO *B*/2

AZIONI DA REALIZZARE DI CONCERTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 491/1993 (ex art. 4, comma 3, legge n. 752/1986).

LETTERA *b)*

Sostegno e sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni riconosciute

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 2 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazione di interventi diretti a favorire la costituzione ed il funzionamento delle unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, anche in relazione all'art. 8 della legge n. 752/1986;

2) iniziative a sostegno delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, attraverso l'acquisizione, realizzazione e potenziamento di strutture di concentrazione e valorizzazione dell'offerta di prodotti agricoli, con priorità alle iniziative rivolte a sviluppare innovazioni di processo e di prodotto;

3) realizzazione da parte delle unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli di servizi reali a vantaggio degli associati;

LETTERA *e)*

Interventi nel settore delle foreste e delle aree protette attribuite alla competenza del Ministero; prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi attraverso mezzi e servizi aerei.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 45 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazione di interventi colturali per la conservazione e ripristino degli equilibri naturali, nonché di opere infrastrutturali, volti alla tutela e valorizzazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali e delle altre aree di rilevante interesse naturalistico nazionale ed internazionale affidate in gestione al Ministero;

2) realizzazione e gestione di centri visitatori nei parchi e nelle riserve naturali e connesse iniziative didattiche e culturali;

3) interventi e sperimentazione zootecnica e faunistica nelle aziende pilota sperimentali per la valorizzazione, la rinaturalizzazione e lo sviluppo agrituristico delle aree interne, compreso il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture, il rinnovo degli impianti e delle attrezzature; iniziative dirette alla valorizzazione della genetica forestale attraverso il miglioramento di boschi di seme, la moltiplicazione per micropropagazione, la selezione e conservazione di germoplasmi, ivi comprese le necessarie infrastrutture e gli impianti di laboratorio; promozione e sostegno delle attività destinate alla valorizzazione delle aree forestali collettive e di uso civico ai fini della protezione ambientale;

4) iniziative di studio, di divulgazione e di propaganda in materia forestale, iniziative per la realizzazione della carta forestale nazionale;

5) interventi del Corpo forestale dello Stato per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi, acquisto, noleggio, manutenzione e gestione di mezzi aerei e terrestri, di impianti ed attrezzature, ivi compreso il monitoraggio e la rete informatica;

6) spese relative al potenziamento e ammodernamento tecnologico, all'addestramento ed alla formazione professionale del Corpo forestale dello Stato, al fine di un migliore assolvimento dei compiti di istituto e di quelli inerenti alla collaborazione con le regioni, ivi comprese la costruzione di nuove caserme forestali, la ristrutturazione e la manutenzione di quelle esistenti, nonché per le attività di controllo dell'attuazione del set aside e dell'estensivizzazione della produzione, da parte del Corpo forestale dello Stato.

Altre azioni di competenza del Ministero

Per le finalità della legge 8 novembre 1986, n 752, è inoltre ammessa a finanziamento la seguente azione, con una somma complessiva di lire 250 milioni:

iniziative volte ad assicurare la presenza italiana all'estero ed in particolare alle trattative dell'Unione europea.

ALLEGATO *C*

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER LE AZIONI PREVISTE DALL'ART 6 DELLA LEGGE N. 752/1986

(milioni di lire)

REGIONI	Art 6 coefficiente di riparto	Riparto
Piemonte	6,777	6.777
Ligura	2,590	2.590
Lombardia	5,738	5.738
Veneto	3,655	3.655
Emilia-Romagna	5,012	5.012
Toscana	8,533	8.533
Umbria	3,043	3.043
Marche	3,330	3.330
Lazio	9,495	9.495
Abruzzo	8,972	8.972
Molise	3,740	3.740
Campania	10,284	10.284
Puglia	6,568	6.568
Basilicata	8,111	8.111
Calabria	14,152	14.152
Totale	100,000	100.000

94A5741

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 5 agosto 1994.

Valore e caratteristiche del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a Jacopo Robusti detto il Tintoretto, nel IV centenario della morte, nel valore di L. 750.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1993, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione nell'anno 1994 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 1994, a Jacopo Robusti detto il Tintoretto, nel IV centenario della morte;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1994, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a Jacopo Robusti detto il Tintoretto, nel IV centenario della morte, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata, formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari. La vignetta riproduce il dipinto «Arianna, Venere e Bacco» del Tintoretto, conservato nella sala dell'Anticollegio in Palazzo Ducale, Venezia.

Completano il francobollo le leggende «TINTORETTO 1518-1594» e «VENEZIA - PALAZZO DUCALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A5742

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione «Amici trentini», in Tezze Valsugana, a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri in Ecuador.

Con decreto del Ministro degli affari esteri 6 agosto 1994, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'associazione «Amici trentini», in Tezze Valsugana (Trento), è stata autorizzata all'estensione dello svolgimento delle pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, limitatamente alle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ed anche nel Paese straniero sottoindicato:

Ecuador.

94A5758

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «Orsi» di Novellara ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 4278/2° Sett. datato 30 settembre 1993 del prefetto di Reggio Emilia la scuola media statale «Orsi» di Novellara è stata autorizzata ad accettare la donazione di due computer IBM compatibili «Silicon Valley» da destinare ad uso didattico. Offerente: Avis/Sezione di Novellara.

Con decreto prot. n. 688/2° Sett. datato 13 aprile 1994 del prefetto di Reggio Emilia la scuola media statale «Orsi» di Novellara è stata autorizzata ad accettare la donazione di un elaboratore Hardware del valore di L. 2.500.000. Offerente: comitato «Pro Lorenzo».

94A5768

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Pascoli» di Gatteo ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 684/93/1-2 datato 7 marzo 1994 del prefetto di Forlì Cesena la scuola media statale «G. Pascoli» di Gatteo è stata autorizzata ad accettare la donazione di una cucina Bompani 750 DE del valore di L. 468.000 Offerente: Cassa rurale ed artigiana di Gatteo.

94A5761

Autorizzazione alla scuola media statale «J. da Volterra» di Volterra ad accettare una donazione

Con decreto prot n. 716/94 Sett I datato 28 marzo 1994 del prefetto di Pisa la scuola media statale «J. da Volterra» di Volterra è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 500.000 ad integrazione della borsa di studio intitolata «Amalia Guerrieri». Offerente: sig.ra Ione Guerrieri Dominico.

94A5765

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Università di Reggio Calabria è vacante il seguente posto di professore universitario di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

P0121 Economia urbana e regionale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside delle facoltà interessate, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5786

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardante: «Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 50, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ottavo e all'undicesimo capoverso, sono soppresse le seguenti parole: *a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché».*

94A5770

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300